

*Articolo 4*

I regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 contengono una disposizione che ne contempla l'applicazione con effetto retroattivo ad accordi, decisioni e pratiche concordate già esistenti alla data di entrata in vigore di tali regolamenti.

*Articolo 5*

Prima di adottare un regolamento, la Commissione pubblica un progetto del medesimo ed invita tutte le persone ed organizzazioni interessate a presentare le loro osservazioni entro un limite di tempo ragionevole che essa determina e che non può essere inferiore a un mese.

*Articolo 6*

Prima di pubblicare un progetto di regolamento o prima di adottare un regolamento la Commissione consulta il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dell'industria dei trasporti aerei, istituito all'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3975/87.

*Articolo 7*

1. Quando gli interessati non rispettano una condizione o un obbligo inerenti all'esonero previsto da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, la Commissione, per porre fine a tali violazioni, può:

- rivolgere raccomandazioni agli interessati e
- adottare, in caso di inosservanza da parte degli interessati di tali raccomandazioni e in funzione della gravità delle violazioni constatate, una decisione che vieti o

imponga loro il compimento di atti determinati, ovvero che conceda loro un esonero individuale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 e revochi al contempo l'esonero globale di cui godevano oppure che revochi l'esonero globale di cui godevano.

2. Se la Commissione, sia di propria iniziativa sia a richiesta di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che rivendicano un interesse legittimo, ritiene che, in un caso particolare, un accordo, una decisione o una pratica concordata a cui si applica un esonero globale previsto da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, ha nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3 o vietati all'articolo 86, essa può revocare l'esonero globale per detto accordo, decisione o pratica concordata e adottare, conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3975/87, tutte le misure adeguate per porre fine a dette violazioni.

3. Prima di adottare decisioni ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può rivolgere agli interessati raccomandazioni per porre fine alla violazione.

*Articolo 8*

Il Consiglio decide in merito alla revisione del presente regolamento entro il 30 giugno 1990, in base ad una proposta della Commissione da presentare entro il 1° novembre 1989.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

U. ELLEMANN-JENSEN